



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 118/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ STARTUP COMMUNICATION S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA
DIGITALE “STUDIO NORD”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 20, COMMA 5, DELLA
LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 3/2016 DEL 3 MARZO 2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1, modificata, da ultimo, dalla l.r. n. 10/2011 (Testo coordinato) recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 250/12/CONS, del 17 settembre 2012, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Piemonte;

VISTA la Convenzione del 17 settembre 2012 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla*

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Piemonte, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota prot. n. 34231/A04040 del 6 ottobre 2015 e successivo sollecito del 5 novembre 2015 (prot. n. 38742/A04040), invitava la società Startup Communication S.r.l., con sede in Castellamonte (TO), Strada Torino n. 155/3, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Studio Nord*” ad inviare copia della registrazione della programmazione mandata in onda dalla citata emittente a far data dal 28 settembre 2015 alle ore 00.00 fino al 4 ottobre 2015 alle ore 24.00, munita di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione.

In assenza di riscontro da parte della suddetta Società, il CO.RE.COM. Piemonte, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione, con ulteriore nota prot. n. 40021/A04040 del 12 novembre 2015, ha provveduto a richiedere a Startup Communication S.r.l., copia della registrazione della programmazione mandata in onda da “*Studio Nord*” dalle ore 00:00 del 21 settembre 2015 alle ore 24:00 del 27 settembre 2015, munita di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione.

Con nota prot. n. 40505/A04040 del 17 novembre 2015, l'emittente rendeva noto che a seguito di problemi tecnici, segnalati anche alla casa costruttrice del registratore digitale, non riusciva ad estrarre i file delle registrazioni per trasferirli su DVD e, assicurando ogni sforzo per la risoluzione del problema, proponeva di inviare direttamente l'*hard disk* con le registrazioni in formato H264.

Con nota prot. 41184/A04040 del 20 novembre 2015, rimasta priva di riscontro, il CO.RE.COM. Piemonte sollecitava l'invio del materiale richiesto mediante trasmissione dell'*hard disk*, come proposto dalla stessa emittente, ovvero tramite trasferimento dei dati su supporto USB.

Il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, con nota prot. n. 0025813/2016 del 24 febbraio 2016 - in merito alla richiesta avanzata dal CO.RE.COM. Piemonte tramite l'Autorità, con nota prot. n. 42661/A04040 del 1 dicembre 2015, per la verifica della corretta conservazione della registrazione dei programmi mandati in onda da “*Studio Nord*” - ha comunicato che a seguito di sopralluogo effettuato presso la sede della società Startup Communication S.r.l. in data 12 e 28 gennaio 2016, ed in esito alla richiesta di esibizione della registrazione della programmazione andata in onda nei tre mesi antecedenti la data dell'accesso, il rappresentante dell'emittente, nel dichiarare di non essere in grado di esibire alcuna registrazione a causa di problematiche tecniche al registratore digitale con conseguente perdita dei dati

presenti nell'hard disk, ha precisato che a far data dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2015 è stata sospesa ogni attività dell'emittente.

Con atto CONT. N. 3/2016 n. prot. 7573/A04040 del 3 marzo 2016 il CO.RE.COM. Piemonte, constatata l'assenza delle registrazioni dei programmi diffusi da "*Studio Nord*" nei tre mesi successivi alla data della loro messa in onda, accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e contestava alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Deduzioni della società

La società Startup Communication S.r.l., cui il citato atto di contestazione CONT. N. 3/2016 n. prot. 7573/A04040 del 3 marzo 2016 risulta notificato in pari data, nel termine assegnato dal CO.RE.COM. Piemonte non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione riguardo ai fatti rilevati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Piemonte, con delibera n. 29-2016 del 22 aprile 2016, ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a questa Autorità, l'irrogazione nei confronti della società Startup Communication S.r.l. di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale.

Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Piemonte poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 per la mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Studio Nord*" nei tre mesi antecedenti la data di messa in onda;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in difformità alla proposta del CO.RE.COM. Piemonte, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media gravità, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Studio Nord*" ha precluso alle istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina

dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la stessa.

B. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Startup Communication S.r.l. (relativo all'anno 2014), risultano tali da giustificare l'applicazione dell'importo della sanzione in misura pari al minimo edittale, pur in presenza di una violazione di media entità.

C. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che la società Startup Communication S.r.l. non ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative o con la richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione, né ha mai provveduto a ripristinare la funzionalità del sistema di registrazione dei programmi protrattosi per un periodo di oltre tre mesi (dal 21 settembre 2015), anche a seguito delle continue richieste del CO.RE.COM. Piemonte, si prende atto che quest'ultima ha dichiarato di aver sospeso le attività di diffusione radiotelevisiva dell'emittente "*Studio Nord*" a far data dal 31 dicembre 2015.

D. Personalità dell'agente

L'emittente nella prima fase del procedimento sembra aver tentato di occultare la violazione non fornendo riscontro alle ripetute richieste del CO.RE.COM. Piemonte e denunciando un malfunzionamento del sistema di registrazione suscettibile di riparazione per poi riconoscere, solo in occasione del duplice sopralluogo della Guardia di Finanza, l'impossibilità di esibire il materiale richiesto a causa dell'assenza delle registrazioni nell'*hard disk* dell'apparecchiatura digitale.

L'atteggiamento non collaborativo tenuto dall'emittente nel corso dell'istruttoria, costituisce circostanza aggravante e giustifica, in difformità alla proposta del CO.RE.COM. Piemonte, la determinazione della sanzione in misura pari al doppio del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Startup Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Studio Nord*" con sede in Castellamonte (TO), Strada Torino n. 155/3, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 118/16/CSP ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 118/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi